

Accordo aziendale

Il giorno 31/05/2019, alle ore 9.30, presso la sala riunioni dell'azienda Pedemontana sociale si sono incontrati: per l'Azienda Pedemontana sociale Adriano Temporini (Direttore Generale), Fabio Garagnani (Responsabile Amministrativo).

Per la CGIL FP Riccardo Barletta, per la CISL FP Elisabetta Oppici e Roberta Forni (CISL FP)

Premesso che

- La materia delle anticipazioni del trattamento di fine rapporto è disciplinata dalla legge n. 297/1982 e dall'art. 2120 cc;
- il legislatore è intervenuto nuovamente sulla materia estendendo la possibilità di beneficiare delle anticipazioni del trattamento di fine rapporto anche per esigenze di carattere formativo regolate dagli articoli 5 e 6 della legge n. 53/2000 nonché per quelle dei congedi parentali ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 151/2001;
- la normativa di riferimento prevede la possibilità di stabilire attraverso contratti collettivi e patti individuali condizioni di miglior favore per l'anticipazione del trattamento di fine rapporto;
- le parti, fermo restando quanto disciplinato in materia dall'art. 1 della legge n. 297 del 29 maggio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, concordano di aggiungere condizioni di miglior favore sia ai parametri stabiliti dalla legge e dal codice civile sia alle necessità giustificative per richiedere un'anticipazione del Tfr maturato previsto dalla legge stessa.

Misura e concessione dell'anticipazione

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti convengono di regolare la materia delle anticipazioni del trattamento di fine rapporto sulla base esclusiva di tutto quanto segue.

1. La premessa costituisce parte integrante del presente Accordo.
2. Hanno titolo a chiedere l'anticipazione i dipendenti che abbiano maturato almeno 3 anni di anzianità di servizio alla data di presentazione della domanda.
3. L'anticipazione entro i limiti previsti dalla legge compete al "20% (in luogo del 10% previsto dalla legge) degli aventi diritto, comunque nel limite dell'10% (in luogo del 4% previsto dalla legge) del numero totale dei dipendenti" in servizio presso l'Azienda computati alla data del primo gennaio di ogni anno. La parte di aliquota (arrotondata all'unità superiore) degli aventi diritto eventualmente non esaurita in un anno non è trasferibile a quello successivo.
4. La misura massima dell'anticipazione è stabilita in ragione del 70% (come previsto dalla vigente normativa) del trattamento di fine rapporto maturato al mese precedente la domanda, al netto di qualsivoglia quota-parte già impegnata a garanzia di esposizioni debitorie del lavoratore interessato (ad es. atto emesso dall'autorità giudiziaria). L'ammontare dell'anticipazione viene detratto a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto, compreso quello spettante ex art. 2122 c.c., e non potrà comunque essere superiore all'importo risultante dalla documentazione prodotta a corredo della domanda. Essa può essere richiesta massimo due volte nel corso del rapporto di lavoro allorquando siano trascorsi almeno cinque anni dalla prima richiesta.

Condizioni di miglior favore

In relazione a quanto previsto dall'art. 2120 c.c., dalle norme di legge e dagli accordi collettivi vigenti, convengono che, in aggiunta alla casistica espressamente prevista, il dipendente possa chiedere la anticipazione del proprio Tfr maturato in base alle seguenti fattispecie (spese da documentare):

1. spese per ristrutturazione (compreso le spese per l'eventuale abbattimento delle barriere architettoniche) dell'immobile adibito (o da adibire) a residenza propria o dei propri figli;
2. spese sostenute per cure mediche ed odontoiatriche per il dipendente e/o i componenti il proprio nucleo familiare per importi superiori a €. 500,00;
3. spese funerarie sostenute per decesso di propri familiari, entro il secondo grado di parentela, non inferiori a € 1.000,00;
4. spese legate all'affidamento ed adozione di bambini comprese spese di viaggio e alloggio collegate;
5. spese di studio (a titolo esemplificativo: corsi di laurea presso università fuori sede, master, corsi di specializzazione post diploma e post laurea) sostenute per sé o per i propri figli;
6. riscatto o ricongiunzione di pregressi periodi non coperti da contribuzione previdenziale;
7. spese legali per cause di separazione e/o divorzio, ovvero per procedimenti – giudiziali o stragiudiziali - collegati alla tutela della salute del dipendente e/o componenti il proprio nucleo familiare;
8. motivi di particolare gravità;
9. fruizione di periodi di congedo;
10. estinzione o riduzione di mutui.

L'anticipazione potrà essere reiterata per un massimo di 2 volte fino a che l'importo erogato – cumulando tutte le anticipazioni concesse – non ecceda nel suo complesso il 70% dell'ammontare del Tfr del lavoratore interessato, determinato al momento dell'ultima richiesta.

Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. Le domande di concessione dell'anticipazione del Tfr vanno presentate a mezzo richiesta scritta indirizzata al Direttore generale tramite PEC, Raccomandata a/r o fax.
2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) per spese sanitarie:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia;
- idonea documentazione sanitaria (per esempio preventivi dettagliati, rilasciati dal medico curante o dai presidi sanitari prescelti per la terapia o l'intervento);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante gli estremi della fattura/ricevuta comprovante l'inizio dell'intervento;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'eventuale richiesta/ottenimento da parte del richiedente o dei suoi familiari di contributi a fondo perduto, rimborsi e agevolazioni per le medesime spese, nonché l'entità dell'eventuale rimborso;

b) per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione:

- nel caso di acquisto:
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante gli estremi del contratto preliminare di compravendita, il costo dell'alloggio e l'importo dell'acconto versato;
- nel caso di assegnazione in cooperativa:
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'identità del socio prenotatario, l'individuazione dell'alloggio, la spesa complessiva a carico del socio, l'entità di eventuali finanziamenti agevolati e l'acconto versato o, in sostituzione, dichiarazione del presidente della cooperativa, su carta intestata della cooperativa, con firma autenticata, attestante gli stessi dati;
- nel caso di riscatto di alloggi:
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'impegno al riscatto dell'alloggio, l'importo da pagare, le relative scadenze e l'acconto versato;
- nel caso di costruzione o di ristrutturazione:
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia;

– dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà attestante:

- gli estremi della concessione a edificare o della diversa documentazione prevista dalla vigente legislazione (autorizzazione comunale, asseverazione del tecnico, ecc.);

- la proprietà o comproprietà del terreno o dell'alloggio da ristrutturare nonché i dati identificativi degli immobili;

- gli estremi della fattura comprovante l'inizio dell'intervento;

- computo metrico estimativo redatto da professionista iscritto agli albi professionali o dettagliato preventivo di spesa o, qualora la spesa sia già stata sostenuta, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante gli estremi delle fatture quietanzate;

c) per estinzione o riduzione di mutui ipotecari:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia;

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante gli estremi del contratto di mutuo ipotecario;

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'ammontare del debito residuo e il motivo dell'erogazione del mutuo o, in sostituzione, dichiarazione dell'istituto bancario attestante gli stessi dati;

d) per oneri di studio propri o dei figli:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia;

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'iscrizione al corso di studi per sé o per il figlio;

- nel caso di permanenza del figlio in località diversa da quella di residenza della famiglia del dipendente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante gli estremi del documento che comprova la spesa (esempio contratto di affitto registrato presso l'agenzia delle entrate, o ricevuta del convitto, ecc.);

- per i corsi all'estero anche un preventivo di spesa;

e) motivi di particolare gravità:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia;

- relazione che illustra i motivi che hanno portato alla grave situazione economica e idonea documentazione delle spese sostenute e/o da sostenere;

- dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell'atto di notorietà attestante la situazione reddituale e patrimoniale del dipendente e dei componenti la sua famiglia;

f) fruizione dei periodi di congedo:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia;

g) per estinzione o riduzione di mutui:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante gli estremi del contratto di mutuo;

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'ammontare del debito residuo e il motivo dell'erogazione del mutuo o, in sostituzione, dichiarazione dell'istituto bancario attestante gli stessi dati.

3) In sostituzione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà, può essere allegata la corrispondente documentazione in originale o copia autentica.

4) Per tutte le altre casistiche, unitamente alla richiesta, va presentata la documentazione fiscale e/o altri documenti probatori inerenti le spese sostenute o da sostenere.

È fatta salva qualsiasi facoltà, da parte degli uffici amministrativi dell'azienda, di poter chiedere ulteriore documentazione integrativa a comprova delle spese sostenute o da sostenere.


Ordine prioritario

Nella concessione di anticipazioni del trattamento di fine rapporto sono previste le seguenti priorità:

a) interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità in Italia o all'estero, di cui necessitino il dipendente o i familiari conviventi o i familiari a carico, escluso interventi di chirurgia a fini esclusivamente estetici;

b) terapie, protesi e ausili che non siano previsti dal servizio sanitario nazionale di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico;

c) acquisto di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi, a seguito di provvedimento giudiziario che rende esecutivo lo sfratto, sempre che il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro;



- d) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi, alle condizioni: che l'alloggio da acquistare o da costruire sia situato nel comune sede di lavoro o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro;
- e) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi alla condizione che il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro e alla condizione che l'alloggio da acquistare o da costruire sia analogamente situato;
- f) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente in tutti i casi non previsti alle lettere precedenti;
- g) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di dipendente che abbia contratto matrimonio quando il coniuge non risulti proprietario di alloggio idoneo nel comune di residenza del beneficiario o in zona vicina;
- h) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di dipendente;
- i) altri casi che rientrino comunque nelle previsioni di legge e/o del presente accordo.

La Direzione vaglierà le domande ricevute al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, con il supporto del Responsabile amministrativo e dell'Ufficio Personale, e, operate tutte le valutazioni di merito e di regolarità procedurale, provvederà a predisporre la graduatoria delle domande valide.

Per quanto riguarda la graduatoria delle domande valide presentate al 30 giugno, la Direzione accoglierà un numero di domande pari a massimo il 50% degli aventi diritto per l'intero anno. Coloro che, utilmente collocati in graduatoria, resteranno esclusi dall'accoglimento della domanda per ragioni meramente numeriche, non dovranno ripresentare la domanda per il successivo semestre ma avranno la facoltà di presentare documentazione integrativa ovvero di ritirare la richiesta.




L'Ufficio Personale, entro 30 giorni dall'approvazione della suddetta graduatoria, provvederà a dare esito ai dipendenti interessati ed a predisporre gli atti necessari per la liquidazione degli anticipi concessi.

Vigenza dell'accordo

Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2019 e avrà vigore fino al 31/05/2020

Il presente accordo alla sua scadenza s'intenderà tacitamente rinnovato sino a stipula del nuovo accordo integrativo aziendale.

Collecchio, il 31/05/2019

Adriano Temporini, Direttore generale APS	
Fabio Garagnani, Responsabile amministrativo APS	
Riccardo Barletta, CGIL FP	
Elisabetta Oppici, CISL FP	
Roberta Forni, CISL FP	